

Codice A1816A

D.D. 19 ottobre 2016, n. 2875

L.R. 09.08.1989 n. 45 e sue s.m.i. Autorizzazione per interventi in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. - Richiedente: "DUE F S.S.A. di Dutto Donatella e Fracchia Claudio. - Interventi da eseguirsi in Comune di Salmour (CN), Loc. C. Siccardi - Trasformazione d'uso del suolo per realizzazione di impianto di nocciolo da frutto.

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA la richiesta di autorizzazione del progetto in oggetto ai sensi della L.r. 45/1989, pervenuta in data 22/08/2016, Prot. n. 35970, nonché l'allegata documentazione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale pervenuta, nonché del sopralluogo istruttorio effettuato in data 17/10/2016;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in data 18/10/2016, relativo all'istruttoria del parere geologico e forestale ai sensi della L.R. 45/1989, risultato favorevole con prescrizioni;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la ditta "Due F S.s.a. di Dutto Donatella e Fracchia Claudio" nelle persone della Sig.ra DUTTO DONATELLA (omissis) e del Sig. FRACCHIA CLAUDIO (omissis), in qualità di titolari dell'azienda sopra menzionata, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di nocciolo da frutto in località C. Siccardi, nel comune di Salmour (CN), per una superficie totale sottoposta a Vincolo idrogeologico stimata in 1,3337 ha, tutti di superficie boscata, ed una volumetria risultante pari al massimo a 385 mc (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Salmour, Foglio 3, Mappali 23, 26, 29, 157, 187), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità;
- al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
- deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte andranno convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le opere di sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione;
- con riferimento alle cunette di smaltimento delle acque superficiali, si prescrive che le stesse abbiano sezione minima pari a quella di progetto (0,45 mq) e che le stesse siano posizionate come da tavole illustrative presentate; qualora risultasse opportuno variarne dimensioni, quantità e posizionamento, dovrà essere contattato il Settore Tecnico di Cuneo per valutare la necessità di presentare una richiesta di variante;
- non potrà essere superata la quantità di movimento terra di 385 mc (volume di scavo delle canalette derivante dalla sezione e dalle lunghezze indicate nelle tavole di progetto, nonché del relativo riporto) ed il materiale dovrà essere riallocato esclusivamente sulle particelle catastali oggetto di intervento, avendo cura di distribuirlo uniformemente, evitando accumuli dello stesso;
- è ugualmente vietata se non autorizzata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco eventualmente presenti;
- la lavorazione deve avere una profondità massima di 80 centimetri e deve essere salvaguardata una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di scarpate e dal limitare del bosco;
- qualora siano previsti riporti di altezza superiore a 70 cm, questi dovranno essere effettuati per strati successivi di 30-40 cm ben compattati e livellati;
- dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;
- al termine delle operazioni di trasformazione, la superficie dovrà essere inerbita con opportuno miscuglio; la semina dovrà essere ripetuta se necessario in caso di esito non soddisfacente;
- al fine di evitare / limitare fenomeni di erosione superficiale del terreno; dovranno essere evitate lavorazioni del terreno quali fresature (anche post-impianto);
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- tutti gli scavi, una volta chiusi, tutte le superfici di scopertura nonché le scarpate, dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
- per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008; tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Dovranno essere comunicate al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto come approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione.

I lavori dovranno essere realizzati entro **36 mesi** dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

L'intervento comporta distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01.

Tuttavia si prende atto che, secondo quanto indicato nella documentazione progettuale, e verificato durante il sopralluogo istruttorio (vedasi verbale citato in premessa) l'età della superficie boscata di invasione di ex coltivi oggetto di trasformazione, risulta inferiore a 30 anni e, per estensione, anche il periodo di abbandono colturale.

Conseguentemente, non dovrà effettuarsi l'intervento di compensazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. For. Elio PULZONI